

'AULA B'



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZ. LAVORO

Oggetto: DIRIGENZA MEDICA
INPS - PARTECIPAZIONE A
COMMISSIONI INVALIDI --
RETRIBUZIONE DI RISULTATO-
ONNICOMPENSIVITA' -
STRAORDINARIO - ESCLUSIONE

Composta da

ANTONIO MANNA	- Presidente -	
CATERINA MAROTTA	- Consigliere -	R.G.N. 24372/2017
IRENE TRICOMI	- Consigliere -	Cron.
ROBERTO BELLE'	- Cons. Relatore -	CC - 18/10/2022
NICOLA DE MARINIS	- Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24372/2017 R.G. proposto da

(omissis) , rappresentato e difeso dall'Avv. (omissis)
ed elettivamente domiciliato in (omissis)
;

- *ricorrente* -

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in
persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e
difeso dagli Avv.ti (omissis) , (omissis) e

(omissis) ed elettivamente domiciliato in (omissis)

;

- *controricorrente* -



avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 267/2017,
depositata il 11.4.2017, N.R.G. 441/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18.10.2022
dal Consigliere dott. Roberto Bellè;

RILEVATO CHE

1.

la Corte d'Appello di Salerno, riformando la sentenza del Tribunale
di Nocera Inferiore, ha rigettato la domanda con la quale (omissis)

, medico INPS, aveva chiesto l'accertamento del diritto a
percepire, a titolo di straordinario, un incremento di retribuzione
per le attività svolte nelle Commissioni di verifica sull'invalidità
civile (CMV e CMS);

la Corte territoriale valorizzava il fatto che l'orario era
espressamente indicato come flessibile dal CCNL e riteneva che le
prestazioni non fossero tali da eccedere i limiti della
ragionevolezza, richiamando anche la previsione del CCNL
integrativo di stanziamento di un fondo per la retribuzione di
risultato destinato proprio a compensare l'attività svolta nelle
Commissioni mediche di verifica;

2.

(omissis) ha proposto ricorso per cassazione con due motivi,
resistiti da controricorso dell'ente;

CONSIDERATO CHE

1.

il primo motivo adduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 89
CCNL 2002-2005 della dirigenza Area VI, nonché dell'art. 2108 c.c.
e dell'art. 5 d. lgs. 66/2003 e con esso si evidenzia come il
ricorrente, seppure inquadrato come dirigente medico di seconda
fascia, rivestisse una qualifica solo nominalmente definita



dirigenziale, in quanto in realtà priva di quei caratteri di autonomia gestionale ed organizzativa tipici di un vero e proprio profilo apicale;

il ricorrente aggiunge che il CCNL fissava, per le figure mediche, un orario settimanale prestabilito - art. 89, comma 2, con la previsione di 38 ore a gestione flessibile - inevitabilmente superato attraverso la partecipazione ad ulteriori impegni pomeridiani nelle Commissioni, da remunerare pertanto in via aggiuntiva;

il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 10 L. 248/2005 per avere la Corte territoriale negato che la partecipazione alle Commissioni riguardasse le attività istituzionali dell'ente previdenziale, con ragionamento che la sentenza di appello avrebbe svolto al fine di escludere che, rispetto a quegli incarichi, avesse rilievo l'orario di lavoro al fine del riconoscimento del compenso per lo straordinario, spettando solo la retribuzione di risultato;

2.

i due motivi possono essere esaminati congiuntamente, secondo l'ordine logico delle questioni da essi sollecitate;

3.

Cass., S.U., 17 aprile 2009, n. 9146, ragionando in ambito di dirigenza sanitaria, ha fissato il principio per cui il riconoscimento di compenso per lavoro straordinario può aversi, a parte il caso dell'eccedenza dai limiti della ragionevolezza (che nel caso di specie non ricorre), soltanto qualora la normativa collettiva o la prassi aziendale o il contratto individuale delimitino un orario normale rispetto al quale possa misurarsi la straordinarietà della prestazione;

la medesima pronuncia ha riconosciuto tuttavia che tale ipotesi risulta sterilizzata, in ambito sanitario, dal fatto che alla previsione di un orario normale si accompagna la regola per cui la retribuzione di risultato è da ritenersi compensativa anche dell'eventuale



superamento dell'orario lavorativo per il raggiungimento dell'obiettivo assegnato (art. 65 CCNL Area dirigenza medica e veterinaria);

pertanto, concludono le S.U., non è possibile la distinzione tra il superamento dell'orario di lavoro preordinato al raggiungimento dei risultati assegnati e quello imposto da esigenze del servizio ordinario, poiché la complessiva prestazione del dirigente deve essere svolta al fine di conseguire gli obiettivi propri e immancabili dell'incarico affidatogli;

su tali basi si è linearmente escluso che la partecipazione a Commissioni da parte dei dirigenti sanitari comportasse diritto a remunerazioni aggiuntive, se non esplicitamente previste (Cass. 5 novembre 2018, n. 28150; Cass. 30 marzo 2017, n. 8261);

4.

nel valutare l'impatto di tale assetto su altre aree dirigenziali è necessario un contesto argomentativo più ampio;

si deve in proposito muovere dal generale disposto dell'art. 24, co. 3, d.lgs. n. 165/2001, secondo cui il trattamento economico fondamentale ed accessorio remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti, secondo il sistema compensativo (trattamento fondamentale – retribuzione di posizione – retribuzione di risultato) delineato dal medesimo d.lgs., nonché qualsiasi incarico conferito in ragione dell'ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui essi prestano servizio «o su designazione della stessa» (v. Cass. 24 febbraio 2011, n. 4531; Cass. 5 marzo 2009, n. 5306);

ne deriva che assumono portata eccezionale le norme, anche collettive, che riconoscono compensi aggiuntivi per determinate prestazioni, in quanto di regola gli incarichi istituzionali "conferiti" o svolti per "designazione" del datore di lavoro rientrano nell'ambito della retribuzione onnicomprensiva;



la previsione di cui all'art. 65 CCNL dell'area dirigenziale sanitaria non è dunque disposizione speciale, ma mera espressione di un principio immanente al sistema della dirigenza pubblica secondo cui, per riconoscere remunerazioni ulteriori, sono necessarie previsioni espresse e derogatorie del principio di onnicomprensività di cui si è detto;

ciò vale anche per il superamento dell'orario "normale" fissato dal CCNL e che giustifica la remunerazione su base oraria (o in altro modo) delle ore svolte in eccedenza, solo se ciò sia espressamente previsto dalla medesima contrattazione collettiva e alle condizioni da essa fissate;

in tal senso si deve intendere, sulla scorta anche della successiva Cass. 4 giugno 2012, n. 8958, il richiamo delle citate S.U. al compenso delle ore "eccedenti", spettando in ambito di pubblico impiego privatizzato alla contrattazione, ex artt. 2 co. 3 e 24 co. 1 d.lgs. 165/2001, la regolazione dei compensi;

si deve quindi accertare se i compiti attribuiti costituiscano una mera reiterazione quantitativa di incarichi muniti nella contrattazione di una propria remunerazione unitaria ed aggiuntiva (ad es. i turni di pronta disponibilità nel servizio sanitario: v. Cass. 13 gennaio 2021, n. 436), oppure se detti incarichi vadano compensati in via essenzialmente risarcitoria, attraverso opportuni ristori, allorquando il loro espletamento determini un superamento di dimensioni significative rispetto all'andamento ordinario del servizio dirigenziale o violi le norme sui riposi (v. anche Cass. 5 agosto 2020, n. 16711);

5.

nel caso di specie lo stesso ricorrente riconosce che dal 2007 quanto svolto presso le Commissioni di Verifica dell'invalidità civile è attività istituzionale propria dell'ente (per effetto del trasferimento presso l'INPS delle Commissioni: v. art. 10 L. 248/2005);



ma, proprio perché attività istituzionale, essa è da considerare di regola come del tutto ordinaria per l'ente e per i suoi dirigenti che devono farvi fronte;

ciò esclude che essa, pur in presenza di un superamento dell'orario "normale", possa essere riportata all'ipotesi di cui all'art. 89, comma 6, del CCNL 2002-2005 (secondo cui «*gli enti, nell'ambito della rispettiva autonomia organizzativa ed ordinamentale, individuano le attività per lo svolgimento delle quali è consentito eventualmente l'eccezionale ricorso a ore di lavoro straordinario*») in quanto, al di là del fatto che non è menzione da parte di alcuno di una tale previsione interna di ente, il servizio presso le Commissioni di Verifica non è appunto "eccezionale";

d'altra parte, anche nella norma collettiva che viene qui in evidenza (art. 89 primo e secondo comma) l'orario "normale" di 38 ore è pur sempre funzionalizzato espressamente ad «*assicurare l'efficienza dei servizi e per favorire lo svolgimento delle attività gestionali correlate all'incarico affidato*», che restano dunque il riferimento primario dell'attività dovuta, come del resto evidenzia anche il coordinamento testuale della "flessibilità" di cui al primo comma rispetto agli «*obiettivi e ai programmi da realizzare*»;

non può dunque essere seguita la tesi del ricorrente secondo cui l'indicazione di un orario "normale" presupponga che i superamenti di esso ricevano comunque remunerazione su base oraria, in quanto le prestazioni dovute si calibrano sulle necessità proprie degli incarichi attribuiti e sono remunerate, coerentemente con il disposto dell'art. 24, co. 3, d. lgs. 165/2001, dalle retribuzioni di posizione e di risultato e sono regolate dalla dinamica del confronto sindacale, che ne comporta una più o meno ampia valorizzazione economica;

l'indicazione delle ore, oltre ad esprimere un minimo comunque dovuto, è, da altro punto di vista, un mero parametro per valutare, a fini operativi e se del caso anche poi risarcitori, eventuali abnormi



eccedenze: ma il superamento di quella soglia "normale", in assenza di norme collettive espresse che riconnettano a ciò un compenso a tempo o secondo altre modalità, non attribuisce in sé diritti retributivi;

la Corte territoriale ha dunque correttamente evidenziato come il contratto collettivo integrativo nazionale abbia "confermato", per il 2008, che il compenso per l'attività dei medici aderenti alle attività delle Commissioni Mediche di Verifica era pertinente alla retribuzione di risultato e al corrispondente fondo e nel controricorso l'INPS ha spiegato come quella "conferma" derivi dal fatto che anche per il 2007 vigeva analoga previsione, poi riproposta anche per il 2009 e quindi per l'intero periodo oggetto di causa;

in sostanza, l'accettazione pur su base volontaria di quegli incarichi individua in sé ed in modo specifico una situazione rilevante per i fini di cui alla retribuzione di risultato quale regolata dalla contrattazione di settore;

quindi, nel caso di specie, non solo, in assenza di previsioni espresse, lo straordinario, stante il principio di onnicomprensività, non potrebbe essere riconosciuto, ma addirittura è proprio la contrattazione collettiva a prevedere esplicitamente che la retribuzione di risultato riguarda anche quelle particolari prestazioni: *a fortiori* risulta infondata la pretesa di ulteriori remunerazioni;

del resto, lo stesso ricorrente ha confermato di avere percepito la retribuzione di risultato «*per tali prestazioni*» (pag. 2 punto 4 del ricorso per cassazione) ed ha avanzato l'ulteriore pretesa a titolo di lavoro straordinario, che tuttavia, per quanto finora detto, è infondata;

6.

alla reiezione del ricorso segue la regolazione delle spese secondo soccombenza;



7.

può definirsi il seguente principio: *«in forza del principio di onnicomprensività di cui all'art. 24, comma 3, d. lgs. n. 165/2001, al dirigente pubblico cui siano attribuiti incarichi che possano impegnare anche oltre l'orario "normale" stabilito dalla contrattazione collettiva non spetta, salvo espressa diversa previsione della contrattazione collettiva medesima, alcuna ulteriore remunerazione a carico del datore di lavoro a titolo di compenso per lavoro straordinario».*

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso nella adunanza camerale del 18 ottobre 2022

Il Presidente
dott. Antonio Manna

